

CISL

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

Oggi, 29 marzo 1972, in Carpi

tra

la Ditta "SILMA" rappresentata dal titolare Signor Adani Giorgio

e

le Organizzazioni Sindacali:

- FILTEA-CGIL di Carpi, rappresentata dal Signor Forlani Leonello;

- FILTA-CISL di Carpi, rappresentata dal Signor Artioli Romano;


si è convenuto di rinnovare il precedente accordo integrativo aziendale del 7 febbraio 1970 come segue:

- 1°) L'azienda si impegna a dare priorità al lavoro interno rispetto a quello commissionato all'esterno della fabbrica al fine di mantenere e possibilmente incrementare l'attuale organico aziendale e rispettare l'orario contrattuale di lavoro dei dipendenti interni.
- 2°) Condizioni previste dai precedenti accordi aziendali.
Il trattamento di cui al presente accordo integra quanto previsto dai precedenti accordi aziendali del 24/7/1968 e del 7/2/1970.
- 3°) Premio di produzione.
L'attuale premio di produzione in atto per gli operai di lire 55 orarie verrà elevato a lire 71 con decorrenza dal 1°/3/1972, a lire 75 dal 1°/12/1972 ed a lire 85 dal 1°/3/1973. Per i dipendenti retribuiti in misura fissa (impiegati ed intermedi) l'attuale premio in atto verrà elevato a lire 16.000 mensili con decorrenza dal 1°/3/1972; a lire 16.500 dal 1°/12/1972 ed a lire 18.000 dal 1°/3/1973.
Il premio di produzione sarà utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali.
- 4°) Rimborso dei mezzi ordinari pubblici di trasporto.
Ai lavoratori residenti ad oltre 4 Km. dalla fabbrica, verranno rimborsate a "piè di lista" le spese di viaggio (limitatamente ad una andata e ritorno giornaliera) sostenute nel recarsi al lavoro con normali mezzi pubblici di trasporto (autolinee o ferrovia).

3°) Il presente accordo integrativo aziendale è valido fino al 31 dicembre 1973 e resterà in vigore fino a quando non sarà stato sostituito da un nuovo accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. FILTA - CGEL





P. Ditta "SILMA"



P. FILTA - CISL





Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

Protocollo aggiuntivo all'Accordo Integrativo Aziendale stipulato in data 29/3/1972 tra la Ditta "SILMA" e le Organizzazioni Sindacali FILTEA-CGIL e FILTA-CISL di Carpi.

A chiarimento di quanto previsto nel punto 4°) dell'accordo aziendale 7/2/1970, le parti convengono di stabilire il periodo feriale in tre settimane dell'orario contrattuale di lavoro.

Inoltre, i dipendenti potranno godere di un ulteriore periodo di ferie collettive nel periodo invernale (fine dicembre - fine gennaio), pari e comunque non superiore ad una settimana dell'orario contrattuale di lavoro, assorbibile da miglioramenti eventualmente derivanti all'istituto delle ferie da futuri rinnovi contrattuali.

Qualora non sia possibile attuare le ferie collettive nel periodo invernale, per esigenze di lavoro dell'azienda, i dipendenti potranno beneficiare di permessi retribuiti - richiesti alla direzione aziendale con ragionevole anticipo - fino a concorrenza di una settimana dell'orario contrattuale di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Carpi, 29 marzo 1972

Archivio Storico
portaledellocompartoone.it
CISL